

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento  
(Estensori: DI GIOVAN PAOLO e SANTINI)

Roma, 18 gennaio 2012

Osservazioni sugli atti:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011) 625 def.)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011) 627)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011) 630)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011) 631)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2011) 625, 626, 627, 628, 630 e 631 definitivi,

considerato che essi costituiscono un pacchetto organico, volto ad affrontare le sfide future delle politiche europee attinenti l'agricoltura, e danno seguito alla comunicazione della Commissione europea "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" (COM (2010) 672), collocandosi al contempo nel quadro delle nuove prospettive finanziarie 2014-2020;

tenuto conto delle comunicazioni svolte presso la Commissione 9<sup>a</sup> del Senato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sullo stato dei negoziati e sulle prospettive inerenti alla riforma della PAC, in data 19 ottobre 2011, nonché dell'intervento del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale presso le Commissioni riunite agricoltura e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, in data 18 novembre 2011, e del dibattito a esso seguito;

tenuto conto delle comunicazioni del Ministro per gli affari europei sulle linee programmatiche del suo Dicastero, del 12 gennaio 2011, presso la 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

tenuto conto altresì delle risoluzioni sul pacchetto “nuova politica agricola” votate e trasmesse al Parlamento dai Consigli regionali dell’Emilia-Romagna (risoluzione del 9 novembre 2011), del Veneto (Deliberazione n. 96 del 30 novembre 2011), delle Marche (risoluzione del 6 dicembre 2011), della Calabria (risoluzione del 5 dicembre 2011) e della Sardegna (risoluzione del 13 dicembre 2011),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle proposte di regolamenti è correttamente individuata negli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) concernenti la possibilità di adottare misure sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune e misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, anche con riferimento all’applicabilità delle regole di concorrenza;

le proposte risultano inoltre conformi al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, in quanto gli obiettivi della politica agricola comune non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e le misure previste si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti;

la riforma della PAC, come attualmente impostata, comporterà una riduzione complessiva dei finanziamenti pari al 12 per cento entro il 2020, con notevoli e inevitabili ripercussioni sugli aiuti destinati agli agricoltori e alle aziende agricole italiane. Tale riduzione, confermata dalla ridotta incidenza percentuale della PAC all’interno del nuovo quadro finanziario pluriennale (37,4 per cento, rispetto al 42,4 per cento del precedente QFP), risulterà particolarmente penalizzante per l’Italia in conseguenza del nuovo meccanismo di ripartizione dei fondi, che prevede una graduale redistribuzione degli aiuti diretti a vantaggio degli Stati membri che si trovano al di sotto del 90 per cento della media europea per quanto attiene ai contributi ricevuti rapportati all’entità della superficie agricola: un meccanismo che comporta uno svantaggio oggettivo per i Paesi che, come il nostro, si discostano, per struttura geografica e scelte produttive di taglio anche storico-culturali, dal sistema agricolo estensivo dominante nell’UE;

su tali aspetti “strutturali” della PAC, peraltro, la 14<sup>a</sup> Commissione, in accordo con la 9<sup>a</sup> Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), è già intervenuta più volte, sin dall’inizio della XVI Legislatura, nell’ambito non solo del dibattito sullo stato di salute della PAC (cosiddetto *health check*), ma anche del recepimento di talune direttive contenute nei vari disegni di legge comunitaria;

il criterio di calcolo basato sulla superficie andrebbe quanto meno corretto, in analogia a quanto osservato nella citata risoluzione del Consiglio regionale del Veneto, utilizzando quali parametri, tra gli altri, la produzione lorda vendibile aziendale (PLV) o il valore aggiunto o ancora il numero dei lavoratori impiegati;

perplesità, pur condividendo in senso astratto le motivazioni del legislatore, desta anche la previsione di una quota del 30 per cento di progetti agricoli per Stato membro riservata ai cosiddetti “progetti verdi”, in quanto essa non sembra tenere conto, nell’individuazione dei parametri, delle specificità territoriali degli Stati. Come puntualmente osservato nella risoluzione approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, “l’individuazione delle pratiche agricole benefiche non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche pedoclimatiche dei singoli territori”, pena evidenti e inevitabili difficoltà nel dare concreta realizzazione ai progetti di *greening*. L’esclusione dal *greening* delle colture arboree, inoltre, come rilevato in particolare

nella risoluzione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, penalizzerebbe fortemente i Paesi dell'area mediterranea, oltre a risultare troppo rigida e di dubbia efficacia in termini di reale tutela dell'ambiente;

per quanto attiene più in particolare alla proposta di regolamento “pagamenti diretti” (COM(2011) 625), le misure introdotte sembrano accrescere gli oneri amministrativi e burocratici per accedere ai pagamenti stessi; tra l'altro, come bene evidenziato nella risoluzione del Consiglio regionale della Calabria, non tenendo conto, nella definizione di “agricoltore attivo”, delle definizioni nazionali di agricoltore e agricoltore professionale, conferiscono alla stessa un carattere inopinatamente estensivo;

nell'ambito della proposta di regolamento sull'OCM unica (COM(2011) 626), particolare preoccupazione desta l'assenza di novità di rilievo che garantiscano strumenti più efficaci per la prevenzione e la gestione delle crisi, derogando, ove strettamente necessario, alle stesse regole sulla concorrenza. Va rilevato altresì come non venga revocata la decisione di porre fine al regime dei diritti d'impianto per il settore vitivinicolo (come più volte richiesto dall'Italia e dagli altri Paesi europei produttori), e non sia previsto un adeguato rafforzamento dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli – a cui l'Italia è dedita e ha proceduto anche legislativamente – soprattutto nel settore ortofrutticolo;

per quanto attiene alla proposta di regolamento “sviluppo rurale” (COM(2011) 627) e alla proposta di regolamento “orizzontale” (COM(2011) 628), infine, va rilevato come la Commissione europea non abbia inserito alcuna disposizione che eviti l'applicazione del disimpegno nazionale delle risorse destinate ai Piani di sviluppo rurale regionale. Sarebbe utile e auspicabile che gli Stati membri (e in particolare quelli a programmazione regionalizzata) potessero godere di una maggiore flessibilità finanziaria e di meccanismi di compensazione tra Regioni, onde favorire l'efficacia della spesa ed evitare una redistribuzione automatica dei fondi non spesi da parte della Commissione europea. Come rilevato a tal proposito nella risoluzione del Consiglio regionale delle Marche, “sembra opportuno proporre che il disimpegno causato da una minore capacità di spesa di una Regione non debba tradursi nella perdita di fondi per tutto il sistema nazionale”. Andrebbe pertanto proposta una previsione di diverso tenore, secondo la quale i fondi eventualmente non utilizzati restino comunque assegnati allo Stato membro, per il successivo riparto tra le Regioni in grado di mantenere costanti i propri ritmi di realizzazione e di spesa;

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di trasmettere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, la risoluzione sui provvedimenti in oggetto, per il valore politico ed economico del pacchetto di riforma agricola proposto, anche in riferimento al passato sistema del *rebate* (rimborso) britannico – una soluzione che non andrebbe replicata in questo nuovo periodo pluriennale – al ruolo del settore negli stili di vita e nella identità sociale e culturale e al sistema stesso di *welfare community* europeo.

Roberto Di Giovan Paolo

Giacomo Santini